

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Riva Presso Chieri località Boschetto, ad uso potabile acquedottistico, assentita alla SMAT SpA.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 549-17574 del 6-7-2017; Codice Univoco: TO-P-10133.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla SMAT SpA - P. IVA 07937540016 - con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 232 metri in falda profonda, in Comune di Riva Presso Chieri località Boschetto - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 41 Particella 213 (ex 57) - in misura di litri/s massimi 7,5 e medi 5,71 per complessivi metri cubi annui 180.000 ad uso potabile, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 30-6-2002 data di inizio della derivazione, così come dichiarato dalla Società richiedente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 13-7-2017. (... omissis ...)